

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 14 maggio 2008

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Zolfo 825 g/l

Tipo di formulazione: SC sospensione concentrata

2. Prodotti commerciali

TIO FL

Numero di omologazione svizzero: I-4267

Paese di origine: Italia

Numero di omologazione straniero: 11065

Titolari stranieri di autorizzazioni: Agribio S.R.L

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frutticoltura			
Fragole	Oidio della fragola	Concentrazione: 0.2–0.4 %	1
Frutta a granelli	Oidio della mela/pera Efficacia parziale: ticchiolatura della frutta a granelli	Concentrazione: 0.75 % applicazione: al germogliamento.	
Frutta a granelli	Oidio della mela/pera Efficacia parziale: ticchiolatura della frutta a granelli	Concentrazione: 0.3–0.5 % Applicazione: dopo la fioritura.	
Frutta a granelli	Oidio della mela/pera Efficacia parziale: ticchiolatura della frutta a granelli	Concentrazione: 0.5–0.75 % Applicazione: prima della fioritura.	2
Frutta a nocciolo	Vaiolatura della frutta a nocciolo (<i>Stigmia carpophila</i>)	Concentrazione: 0.75 % Applicazione: prima della fioritura.	3

¹ RS 916.161

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Frutta a nocciolo	Vaiolatura della frutta a nocciolo (<i>Stigmina carpophila</i>)	Concentrazione: 0.3–0.5 % Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: dopo la fioritura.	3
More	Eriofide delle more	Concentrazione: 2 % Applicazione: irrorazione al germogliamento.	
More	Eriofide delle more	Concentrazione: 1 % Applicazione: dopo il germogliamento (lunghezza dei germogli: 10–15 cm).	4
Pesca/nettarine	Oidio della pesca, ticchiolatura del pesco	Concentrazione: 0.3–0.5 % Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: dopo la fioritura.	
Viticultura			
In generale	Acariosi della vite, eriofide della vite	Concentrazione: 3 % Applicazione: irrorazione al germogliamento.	
In generale	Oidio della vite	Concentrazione: 0.1–0.2 % Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: al più tardi entro metà agosto.	4, 5
In generale	Oidio della vite	Concentrazione: 0.3–0.4 % Termine d'attesa: 3 settimane Applicazione: al più tardi entro metà agosto.	5, 6
Orticoltura			
Cucurbitacee	Oidio delle cucurbitacee	Concentrazione: 0.1–0.2 % Termine d'attesa: 3 giorni	

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Nessuna applicazione tra la fioritura e il raccolto.
2 = Trattamenti dopo la fioritura unicamente su varietà che tollerano lo zolfo.
3 = Le albicocche sono sensibili allo zolfo, evitare trattamenti.
4 = Ripetere il trattamento in caso di forte attacco.
5 = Anche per applicazione per via aerea.
6 = In siti con attacchi più forti.

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e accuratamente puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento al servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

14 maggio 2008

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch